

COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Ufficio delle Politiche Sociali

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

ANNO 2017

visto l'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 414/2016 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse";

vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 70 del 11.05.2017 relativa alla definizione di alcuni criteri per la predisposizione delle graduatorie, del bando di concorso per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi **all'anno 2017**

rende noto

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, possono richiedere la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Art. 1 - Beneficiari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando tutti coloro che risultino:

- essere residenti nel Comune di SCARLINO; (entro la data di scadenza del presente bando)
- avere la residenza nell'abitazione per cui si chiede il contributo
- essere conduttori (un componente del nucleo familiare) di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L. R. T. 96/96 e successive integrazioni e modifiche e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura transitoria, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto al netto degli oneri accessori;
- **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità.** Per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, non essendo possibile prevedere l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 3 comma 1 DPR 445/2000, è necessario allegare alla domanda idonea

documentazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato estero (certificazione o attestazione) che attesti il requisito di assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ovvero l'indisponibilità del bene di proprietà tramite documentazione attestante la sussistenza di diritti reali di godimento del bene in questione da parte di altri soggetti o la inagibilità del bene dichiarata da organi competenti, su immobili ad uso abitativo ubicati nel proprio Paese di origine. **La documentazione** di cui sopra, rilasciata dall'autorità competente dello Stato estero di origine, deve essere corredata di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all'originale e **deve riguardare ogni componente il nucleo familiare**

– **possedere**, con riferimento al proprio nucleo familiare una certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore ad € 28.216,37 ed un valore ISEE non superiore a € 16.500,00 per l'anno 2017, la certificazione ISE/ISEE non deve essere scaduta al momento della presentazione della domanda;

- **per i soggetti che dichiarano “ISE zero” o “inferiore o comunque incongruo rispetto al canone annuo di locazione pagato”** l'ammissibilità della domanda è subordinata

alla presentazione di una certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure alla presentazione di autocertificazione circa la fonte di sostentamento;

– **non aver usufruito di altri benefici pubblici** da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi, la non sussistenza di altri benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando;

– **per gli immigrati extracomunitari** possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Toscana) occorre produrre autocertificazione storica di residenza ai sensi del DPR 445/00;

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 – Scadenza presentazione domanda

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 GIUGNO 2017

Art 3 - Collocazione in una delle seguenti fasce di reddito

Possono essere ammessi al Fondo soltanto i soggetti in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- sussistenza delle condizioni indicate all'art. 1 del presente Bando;
- collocazione in una delle due fasce indicate di seguito:

A) se il valore ISE è uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (per un importo pari ad € 13.049,14) per l'anno 2017 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori è non inferiore al 14%;

B) se il valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017

e l'importo di € 28.216,37 valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE è non inferiore al 24%;

Le graduatorie predisposte sulla base delle suddette fasce A) e B) verranno comunicate alla Regione Toscana dal Comune con l'indicazione del numero dei componenti il nucleo familiare e numero figli a carico del soggetto richiedente, reddito imponibile, importo canone di locazione con percentuale di incidenza, periodo di validità del contratto di locazione, tipo di contratto registrato, mq dell'abitazione, numero soggetti disabili, ultrasessantacinquenni, minorenni, situazioni di morosità, numero dei componenti il nucleo familiare.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo nei casi in cui tali benefici vengano erogati al locatore per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Art. 4 – Auto certificazione dei requisiti

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e succ. modif. e integrazioni.

Art. 5 – Formazione, validità ed aggiornamento della graduatoria - Ricorsi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì alla formazione di una graduatoria divisa per fasce secondo le disposizioni indicate all'art. 2 del presente bando.

La graduatoria generale, è approvata con atto dirigenziale ed è pubblicata all'albo pretorio.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre opposizione all'ufficio entro il termine di **10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio al Comune, il quale decide entro 15 giorni.**

La graduatoria conserva la sua efficacia per tutto l'anno 2017.

Art. 6–Entità del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sull'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2014

- a) per la fascia A alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 annui;
- b) per la fascia B alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.325,00 annui;

Il contributo è riferito alle spese sostenute per l'affitto nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al primo gennaio 2017).

Il Comune può erogare ai soggetti collocati in graduatoria **percentuali diverse dal 100%** del contributo, **in funzione delle risorse assegnate dalla Regione e ripartite fra le graduatorie.**

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale inferiore a quello dichiarato in fase di presentazione di domanda si procede al nuovo calcolo del contributo spettante.

Per l'erogazione del contributo agli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Non possono essere accettate autocertificazioni presentate da parte del richiedente il contributo.

Il termine, previa presentazione delle ricevute di pagamento, entro il quale si potrà esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, relativo all'anno 2017, è fissato al 30 luglio 2018.

Ai sensi della Legge 269/2004 "Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio ed integrazione alla Legge 431/1998" – **"I Comuni possono, con delibera della propria Giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore – pertanto come da specifica della Regione Toscana il proprietario dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando dell'anno successivo"**.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Comune, sottoscritte, corredate dall'indirizzo cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando e da tutta la necessaria ed idonea documentazione tra cui l'attestazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare in corso di validità, (ISE/ISEE).

L'attestazione ISE/ISEE può essere richiesta con servizio gratuito ai centri di assistenza fiscale.

Tutto quanto sopra indicato potrà essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune, all'Ufficio Relazioni Pubbliche di Scarlino Scalo, tramite PEC: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it oppure tramite raccomandata a/r entro il **30 GIUGNO 2017**. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell' Ufficio Postale accettante.

Art. 8 – Controlli e sanzioni

Ai sensi della Legge 183/2011, del D. P. R. 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ai controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento:

legge 431/98, D. Lgs 240/2004, L.R.T. 41/2016, L. R. T. 96/96, DPR 445/2000, DPCM 159/2013

Si richiamano le disposizioni al T.U. sulla Privacy (Decreto legislativo 196/03 concernenti il trattamento dei dati personali).

Il Responsabile Settore Affari Generali

Dott.ssa Simonetta Radi

FIRMATO IN ORIGINALE

Scarlino, 17.05.2017